
Milano blocca l'iscrizione della società se l'amministratore non ha la Pec

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 10 GENNAIO 2025 | Angelo Busani

Stop dal Registro imprese di Milano (con prevedibili effetti a cascata in tutta Italia) alle domande di iscrizione di pratiche societarie cui sia connessa la nomina di amministratori e liquidatori privi di un indirizzo di posta elettronica certificata: si tratta delle domande presentate dal 1° gennaio 2025 in avanti che evidentemente coinvolgono cariche elette nel 2024 (si pensi a una società costituita tra Natale e Capodanno) e che siano presentate al Registro nel 2025. Con un provvedimento datato 9 gennaio, il conservatore di Milano interpreta dunque restrittivamente «in attesa di eventuali ministeriali» il comma 860 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 che estende l'obbligo di Pec dalle «imprese costituite in forma societaria» (previsto dall'articolo 16, comma 6, del DI 185/2008 e già esteso alle imprese individuali dal DI 179/2012) anche «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria» (espressione che è inevitabile leggere come riferita anche ai liquidatori). L'interpretazione restrittiva concerne le conseguenze dell'assenza di Pec: la norma che dispone la sospensione delle domande prive di Pec (il successivo comma 6-bis) è tecnicamente riferito alle domande di iscrizione presentate dalle «imprese societarie» e non è stata innovata dalle legge di Bilancio 2025; quindi, dal mero punto di vista letterale, non dovrebbe estendersi, ad esempio, alle iscrizioni richieste dai notai (si pensi alle cariche inerenti a un atto costitutivo). Ma non si può non credere, d'altro canto, che l'interpretazione restrittiva un fondamento in effetti ce l'abbia e quindi non si può certo reputare come implausibile un atteggiamento di chiusura in questo momento di prima applicazione della nuova norma. La Pec reca fastidio in particolare agli amministratori di nazionalità straniera, i quali, da un lato, nella maggior parte dei casi, non sanno cosa sia una Pec e, soprattutto, non ne conoscono la valenza giuridica; ma d'altro lato, e soprattutto, hanno poi il problema di gestirla nel tempo e cioè di consultarla periodicamente e di rinnovarla. Insomma, la nuova norma sospingerà un nuovo mestiere, quello del domiciliatario di Pec altrui, con il problema che un conto è il mero smistamento di corrispondenza cartacea mentre ben altro conto è quello di avere la gestione di messaggi certificati in entrata e in uscita. © RIPRODUZIONE RISERVATA